

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVI - N. 3 - Giugno/Luglio 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 GIUGNO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento IMU, IMIS e TASI: 1° rata 2022

27 GIUGNO lunedì

- Intrastat: mensili maggio 2022

30 GIUGNO lunedì

- Presentazione dichiarazione IMU, IMIS e TASI per il 2021 (cartacea o pec)

18 LUGLIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 LUGLIO lunedì

- Intrastat: mensili e trimestrali

1 AGOSTO lunedì

- Domanda autotrasportatori: rimborso accise 2° trim. 2022

EDITORIALE

GHOSTBUSTERS! LA RIFORMA DEL CATASTO E LA CACCIA DI IMMOBILI FANTASMA

Il 5 maggio c'è stata l'intesa per lo sblocco della Legge delega sulla riforma fiscale ed in particolare sull'articolo 6 della riforma del catasto.



Perché intesa? Qual era il motivo del contendere?

Da un lato la spinta governativa a modernizzare un sistema catastale vecchio di oltre trent'anni che ha perso pezzi e seminato più di un milione di immobili non censiti e quasi 4 milioni di immobili senza rendita, dall'altro l'azione di alcune forze politiche interessate, per propaganda elettorale, a scongiurare un aumento (spesso equo) delle tasse sulla casa.

Il risultato dell'accordo qual è?

Semplice! Doppio binario!

Teniamo i prezzi bassi e fissi, come recita uno slogan pubblicitario, con la vecchia rendita catastale per assicurare la tassazione ferma a 33 anni fa e impiantiamo un ulteriore meccanismo di individuazione di immobili non censiti, abusivi o che non rispettano la reale consistenza di fatto, con l'affiancamento di una nuova rendita a soli fini statistici e di conoscenza.

I nostri immobili, quando la legge troverà applicazione, avranno quindi due rendite: una vera aggiornata costantemente e corrispondente ai valori di mercato ed una fasulla e vecchia, però utile come base imponibile per il calcolo delle imposte.

A parte complicare la vita a noi operatori e ai contribuenti, mi vien da chiedere se sono queste le forze politiche giuste per modernizzare il paese e nel contempo difendere i sacrosanti diritti.

Che senso ha una riforma se il risultato non può essere applicato! Non varrebbe la pena, se si riforma, rivedere gli estimi ed anche la tassazione collegata senza complicazioni con doppi binari? Sarebbe un sistema moderno ed attuale.

Ci sono forze politiche che si oppongono alla modernizzazione e che preferiscono mestare nel torbido per mantenere rendite di posizione che non possono più essere giustificate.

Un impianto fantasmagorico a caccia di immobili fantasma con rendite fantasma per il calcolo di imposte vere!

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- GHOSTBUSTERS! LA RIFORMA DEL CATASTO E LA CACCIA DI IMMOBILI FANTASMA
- FONDO IMPRESA FEMMINILE
- PROCEDURE CONCORSUALI: note di accredito
- ISA: regime premiale
- REATI TRIBUTARI: ravvedimento operoso
- FORFETARI: obbligo fatturazione elettronica
- SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA: autofattura elettronica

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Riscossione, valanga di lettere in arrivo

Pioggia di atti di intimazione dell'Agenzia delle entrate Riscossione. L'attività è ripresa a pieno ritmo e il potenziale perimetro di intervento con gli avvisi di intimazione è di 16 mln di contribuenti attualmente iscritti al ruolo di Agenzia delle entrate. Una pioggia di avvisi a cui rispondere in tempi strettissimi. Cinque giorni dopo di ché in linea teorica la riscossione può muovere le sue pedine e intervenire con la fase del prelievo coattivo che esso sia pignoramento del conto corrente, fermo amministrativo o pignoramenti immobiliari.

Un possibile tsunami fiscale su cui si sono moltiplicati nelle scorse settimane gli appelli dei dottori commercialisti, tra cui il neo presidente Elbano De Nuccio per un intervento normativo che quanto meno potenzi la fase di ristrutturazione del debito fiscale o che ampli la base del numero delle rate. Nell'audizione dello scorso 7 aprile alle commissioni riunite di camera e senato il direttore dell'agenzia delle entrate e della agenzia delle entrate riscossione, Ernesto Maria Ruffini ha rendicontato la situazione ormai totalmente fuori controllo del magazzino delle cartelle, debiti fiscali ancora da saldare. Una montagna di oltre un miliardo e cento milioni di crediti ormai spazzatura (la giacenza è arrivata a 21 anni e quattro mesi).

L'organizzazione dell'ente prevede 8000 dipendenti, una struttura di funzionari dello Stato organizzati per gestire un magazzino di tre anni ma che per la particolarità normativa italiana si trovano a dover smaltire o comunque mantenere una giacenza di ruoli di oltre 21 anni, più precisamente a oggi 21 anni e 4 mesi.

Ruffini nella sua audizione ha quasi gettato la spugna chiedendo al Parlamento di intervenire su questa situazione che si affronta nel modo previsto dalla legge facendo partire una mole di comunicazioni di avvisi a procedere verso contribuenti che in molti casi non sono in grado di adempiere per mancanza di liquidità.

Ruffini ha calcolato che ci sono pronte 130-140 mln di cartelle per un controvalore numerico di 230

FONDO IMPRESA FEMMINILE

Il Fondo impresa femminile è l'incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

A chi si rivolge

Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane.

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire una nuova impresa dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.

La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:

- cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
- società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne
- imprese individuali con titolare donna
- lavoratrici autonome con partita IVA.

Cosa finanzia

Dipende a quale tipologia di impresa si appartiene:

1. Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l'impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d'investimento fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto:

- per progetti fino a 100 mila euro, l'agevolazione copre fino all'80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di 50 mila euro;
- per progetti fino a 250 mila euro, l'agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125 mila euro.

2. Se invece si ha un'impresa attiva da più di 12 mesi, si possono presentare progetti d'investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.

In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d'investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi. I piani di spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. Sono finanzia-

bili anche le spese per il circolante, entro un massimo del 20% del programma di spesa ammissibile (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Solo per le imprese con oltre 36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a fondo perduto.

Le proponenti possono inoltre richiedere, al momento della compilazione della domanda, il servizio di assistenza tecnico-gestionale che comprende:

- un tutoraggio – in fase di realizzazione del progetto – per accompagnare le imprese nell'utilizzo delle agevolazioni, supportarle nel predisporre le richieste di erogazione del finanziamento o altra documentazione di progetto, e trasferire competenze specialistiche, mediante incontri on line o in presenza che verranno pianificati insieme al tutor.
- un voucher di 2 mila euro da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l'acquisto di servizi di marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4 mila euro.

Come e quando presentare la domanda

La presentazione della domanda prevede una prima fase di compilazione e un successivo invio della domanda da effettuare sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà attivata in funzione delle date di apertura dello sportello.

Lo sportello verrà infatti aperto in due fasi successive:

- per le nuove imprese, o costituite da meno di 12 mesi, la compilazione sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022;
- per le imprese avviate, costituite da oltre 12 mesi, la compilazione sarà dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022.

Per accedere alla piattaforma, raggiungibile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), è necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE). Inoltre, è importante disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituite al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Roberto Buglisi
Servimprese SRL STP

PROCEDURE CONCORSUALI: note di accredito

Il decreto sostegni-bis ha modificato la disciplina prevista dall'art. 26 del Dpr 633/72 in tema di note di accredito Iva nei confronti di committenti sottoposti a procedure concorsuali. Con tale norma il legislatore ha voluto anticipare il dies a quo relativo all'emissione della nota di variazione in diminuzione.

In particolare, la Circolare 29 dicembre 2021 n. 20/E ha chiarito che in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali:

- la data a partire dalla quale sono consentiti l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa;

- la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata:

- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alla nota di variazione in diminuzione può, dunque, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i seguenti presupposti e con riferimento al medesimo anno:

- il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione (i.e. esigibilità)

- il presupposto formale del possesso della relativa fattura, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, da parte del soggetto passivo committente/cessionario.

Ad esempio: se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nell'anno 2022

- la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, vale a dire entro il 30 aprile 2023

- se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2023 (da presentare entro il 30 aprile 2024).

Tale previsione normativa trova applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021. Pertanto, se la procedura concorsuale è anteriore a tale data, il recupero dell'Iva avviene unicamente al termine della procedura stessa.

La nota di accredito dovrà essere emessa operando la riduzione dell'imponibile e della relativa imposta: una variazione di sola IVA non risulta ammissibile in quanto base imponibile e imposta sono da ritenersi intrinsecamente connesse (in questo senso direttiva comunitaria, prassi dell'amministrazione finanziaria e circolare Assonime).

La nota di accredito deve essere emessa in modalità elettronica indicando la quota di credito insoddisfatto. Il tipo documento da utilizzare è il TD04 evidenziando nel corpo della fattura "nota di credito che non costituisce rinuncia al credito, emessa a soli fini fiscali ex art. 26, co 3-bis, Dpr 633/72 - procedura concorsuale con riferimento alla nostra fattura n. ... del".

Manuela Conci
Studio Bortolotti & Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

mln di credito in capo a 16 mln di cittadini iscritti a ruolo.

Per chi riceve un'intimazione da Agenzia delle entrate Riscossione il consiglio dei professionisti interpellati da ItaliaOggi è quello di verificare con lo sportello l'analitico delle voci dei carichi. La cartella è onnicomprensiva e bisogna innanzitutto verificare se ci sono nuovi ruoli.

Per questi ultimi si può avviare un piano di dilazioni e pagamenti a rate, se ci sono invece altri debiti per cui non si è pagato la strada si complica decisamente perché con l'intimazione dopo cinque giorni Agenzia delle entrate Riscossione sulla carta può avviare le procedure esecutive, che come detto spaziano dalla trattenuta sul conto corrente di una quota dello stipendio al pignoramento dell'immobile, al fermo della macchina.

21 maggio 2022 Italia Oggi.

Cessione dei crediti d'imposta ad assetto variabile.

È possibile, con riferimento ai bonus edilizi, optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Nell'ambito dei crediti maturati dalle imprese energivore è possibile eseguire la cessione, solo per intero, a favore di istituti di credito o di altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Questa è, in estrema sintesi, la situazione che si è venuta a creare dopo una numerosa proliferazione di disposizioni che hanno, di volta in volta, modificato in particolare l'art. 121 del dl 34/2020 (l. 77/2020).

Dopo le recenti modifiche, i crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l'intero credito; nel corso di un recente convegno, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha precisato che i crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi ceduti, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti, anche fra-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

zionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l'intero credito.

Pertanto, in presenza di un credito complessivo detraibile in più anni, a ognuno di quegli anni viene attribuito un codice ulteriore e lo stesso può essere ceduto a soggetti differenti, senza necessariamente trovare un acquirente che se lo compri tutto. È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende una frazione, ma il frazionamento si riferisce alla singola annualità senza che possa essere eseguita un'ulteriore suddivisione in frazioni più ridotte; è stato precisato che nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema e, quindi, lo stesso risulta ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con singoli codici unici relativi alle singole annualità a cui si riferisce.

Peraltro, è opportuno rilevare che sussiste una evidente difficoltà interpretativa in esito alle modifiche normative che sono intervenute nei primi mesi del 2022; prima la cessione era libera e il problema non sussisteva. Nell'ambito dello sconto in fattura, la prima cessione è da ritenersi libera, ovvero senza vincoli; per esempio, il committente esegue dei lavori edilizi per i quali è possibile fruire della detrazione maggiorata del 110% per efficientamento energetico, lo stesso committente può cedere il credito all'impresa e/o professionista che ha eseguito i lavori e le prestazioni collegate.

La seconda e la terza cessione, invece, sono vincolate con la conseguenza che se l'impresa realizzatrice ha acquistato il credito (la detrazione del committente), la stessa può essere ceduta soltanto a uno dei soggetti qualificati, che a sua volta può cedere soltanto a uno dei soggetti qualificati, fermo restando l'ulteriore modifica per consentire una quarta cessione dedicata da parte dei soggetti vigilati.

Se l'acquisto del credito tra impresa realizzatrice e committente si realizza con lo sconto in fattura occorre comprendere, ma si ritiene di poter dare una risposta affermativa, se l'impresa realizzatrice può non considerare la sua operazione di sconto in fattura come prima cessione e, quindi, potere effettuare a sua

ISA: regime premiale

Con il provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, riconosce i benefici indicati nella tabella che segue:

beneficio	livello minimo di affidabilità
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> ● 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; ● 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 	8 (per il 2021) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.	8 (per il 2021) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021)
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo.	9 (per il 2021) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	8,5 (per il 2021) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8 (per il 2021)
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 (per il 2021) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021)

Si ricorda che la presenza di una causa di esclusione, anche quando permanga l'obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l'applicazione del regime premiale.

I benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2021 o alla media dei giudizi relativi al 2020 e al 2021, sono utilizzabili come segue:

esonero da visto di conformità su dichiarazione annuale o su modello TR /esonero da prestazione della garanzia	credito	periodo di riferimento del credito	importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2022	euro 50.000,00
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2023	
	IRPEF/IRES/IRAP	2021	euro 20.000,00
Rimborsi	IVA annuale	2022	euro 50.000,00
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2023	

I benefici riguardanti la riduzione dei termini di accertamento, l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e la limitazione da alcune forme di accertamento non operano nel caso in cui vengano rilevate violazioni che prevedano la denuncia penale per i reati previsti dal DLgs. 74/2000.

REATI TRIBUTARI: ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, con un documento di prassi (circolare n. 11/E/2022), supera ormai vecchie interpretazioni della stessa amministrazione finanziaria e toglie quindi ogni residuo dubbio ammettendo che al contribuente è concessa la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, evitando, così, totalmente o parzialmente, la punibilità ai fini penali.

In sintesi, il quadro normativo attuale, introdotto con la riforma del diritto penale tributario del 2015 (D.Lgs. n. 158/2015), prevede che l'estinzione del debito tributario mediante pagamento di quanto dovuto, a seconda del tipo di reato tributario commesso, può consentire:

- 1) l'esclusione della punibilità (art. 13 D.Lgs. n. 74/2000);
- 2) l'applicazione di una circostanza attenuante (art. 13-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000).

Prima della riforma, il pagamento del debito costituiva unicamente una circostanza attenuante ed era il presupposto per l'ammissibilità al "patteggiamento".

Infatti l'art. 13 stabilisce che:

- i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), omesso versamento di IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso (comma 1);
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, nonché di dichiarazione infedele ed omessa (art. 2, 3, 4 e 5) non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'impo-

sta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (comma 2); si ricorda che questa esimente si applica a decorrere dal 24 dicembre 2019 in quanto il comma di cui si discute è stato oggetto di modifiche con il D.L. n. 124/2019;

- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis di cui si dirà appresso, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (comma 3).

Mentre l'art. 13-bis stabilisce che:

- al di fuori dei casi di non punibilità dei reati tributari, il pagamento integrale dei debiti tributari - ivi compresi gli interessi e le sanzioni amministrative, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento, previste dalle norme tributarie - comporta la diminuzione fino alla metà delle pene previste, alla quale si aggiunge la non applicazione delle pene accessorie, a condizione che lo stesso pagamento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (comma 1);
- si subordina la richiesta di patteggiamento (articolo 444 c.p.p.) al ricorrere delle circostanze sopra indicate, ovvero in caso di pagamento integrale degli importi dovuti per estinguere i debiti tributari, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché al ricorrere del ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, come sopra elencate (comma 2).

L'utilizzo del ravvedimento operoso in questi casi dunque:

- costituisce una causa di esclusione del-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

volta l'ulteriore cessione del credito acquisito come prima cessione libera. Per i crediti spettanti alle imprese energivore, come indicato anche nel recente documento di prassi dell'Agenzia delle entrate (circ. 13/E/2022), si deve far riferimento agli articoli 9 e 3, comma 3 del dl 21/2022, agli articoli 15 del dl 4/2022 e 4 del dl 17/2022 (imprese energivore) nonché all'articolo 3, comma 1, del dl 21/2022 (imprese non energivore).

I citati crediti, tutti utilizzabili entro e non oltre la fine del corrente anno (2022), sono cedibili entro il medesimo termine (31/12), soltanto per l'intero ammontare, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Per uniformare la cessione dei crediti a quella prevista dall'articolo 121 del dl 34/2020 è stata fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di soggetti con requisiti.

18 maggio 2022 *Italia Oggi*.

E-fattura senza indicazione, correzione difficile per i privati

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 e di importo complessivo superiore a 70 mila euro, diventa obbligatorio indicare in fattura il Ccnl del settore edile applicato, pena il disconoscimento dei bonus edilizi maturati. La mancanza di questa indicazione impedisce, inoltre, ai professionisti di apporre il visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione dei crediti o dello sconto in fattura. Il richiamo al contratto di lavoro edile deve essere presente nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione. Il fornitore è tenuto ad inserire nella fatturazione elettronica le informazioni sul contratto di lavoro dell'edilizia stipulato con le sigle sindacali maggiormente rappresentative. A tal fine, andrà popolato il blocco informativo 'Altri dati gestionali'. Se il fornitore è un soggetto aderente al regime forfetario escluso dall'obbligo il cliente riceverà una fattura analogica che dovrà comunque riportare le informazioni.

23 Maggio 2022- *Il Sole 24 Ore*

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Redditometro, basta provare le disponibilità

In tema di accertamento da redditemetro basta che il contribuente dimostri di avere la disponibilità di redditi non imponibili in quantità sufficiente e non che gli stessi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate. Ad affermarlo la Ctr Campania con la sentenza 7270/18/2021. Le Entrate accertavano in capo ad un contribuente maggior reddito per l'anno 2013, determinato sinteticamente. Nello specifico, a fronte di redditi dichiarati per 100mila euro, i verificatori contestavano un imponibile quasi 5 volte superiore. Questo, sulla base delle spese sostenute dal contribuente il quale presentava ricorso eccependo che gli esborsi erano stati finanziati con mutui e liquidità personali. La Ctp accoglieva in parte il ricorso ed entrambi i contendenti si rivolgevano al collegio di secondo grado. I giudici campani hanno accolto l'appello incidentale del contribuente e respinto quello dell'Agenzia sulla base del recente orientamento della Cassazione secondo il quale non è necessario che il contribuente provi che le disponibilità non reddituali siano state utilizzate direttamente per sostenere le spese contestate.

23 Maggio 2022 - *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi.*

Liti fiscali, sì alla riforma

Doppio binario per smaltire l'arretrato tributario in cassazione, rinvio pregiudiziale e ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria. Nessun aumento del contributo unificato e magistrati tributari con concorso ad hoc. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato la legge delega di quattro articoli della riforma della giustizia tributaria, eliminando nell'ultima versione del disegno di legge, la previsione di aumento dei costi della giustizia tributaria con i ritocchi al contributo unificato. La legge delega è considerata riforma caratterizzante per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

18/05/2022 *Italia Oggi - Imposte e Tasse.*

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

la punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, nonché di dichiarazione infedele ed omessa sempreché sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, e per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti, se sia intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

- rappresenta uno dei presupposti (insieme agli altri istituti di definizione previsti dalle norme tributarie) ai fini della richiesta di patteggiamento. L'importanza della circolare n. 11/E/2022, sta nel fatto che ormai supera la vecchia posizione

contenuta nella circolare n. 180/1998 secondo cui c'era preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente.

Restano comunque ferme le regole che disciplinano il ravvedimento in generale e soprattutto che l'utilizzo di tale strumento non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull'efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell'estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all'Autorità giudiziaria.

Infatti, anche se si ricorre al ravvedimento, gli uffici restano obbligati a procedere, se ne ricorrono i requisiti di legge, alla denuncia della notizia criminis come previsto dall'articolo 331 c.p.p..

Nicolò Lorenzo
Studio Moser

FORFETARI: obbligo fatturazione elettronica

L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto "PNRR-2"), ha abrogato una parte dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario). Dal 1° luglio 2022, per tali soggetti vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

Non vi sarà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i ricavi/compensi inferiori nell'anno precedente a euro 25.000 e tale obbligo scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla conservazione elettronica delle fat-

- all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.

Fattura elettronica: profili sanzionatori

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, ha chiarito le sanzioni da applicare in caso di omessa fatturazione ovvero qualora le fatture siano scartate dal Sistema di Interscambio (cd. SdI).

Nel dettaglio, così come affermato anche da precedenti documenti di prassi (circolari 30 aprile 2018, n. 8/E, 31 maggio 2019, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E), la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti (cui va equiparata la tardività di tale adempimento, così come da circolare C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, p. 2.1) comporta, in primis, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto", ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90 e il 180 per cento dell'impo-

sta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);

- da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Il principio di diritto in esame ha precisato, inoltre, che troveranno, altresì, applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell'art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Stante il richiamo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, ne deriva che, nei casi in cui vi sia lo scarto da parte del SdI di un lotto contenente più fatture, sarà applicabile il cd. "cumulo giuridico", essendosi in presenza di un concorso di violazioni. Mediante l'applicazione del cumulo giuridico, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Ciò premesso, con riferimento ai soggetti minori, tenuti dal 1° luglio 2022 all'emissione della fattura in formato elettronico (qualora i compensi/ricavi siano stati superiori a euro 25.000 nell'anno precedente ovvero ragguagliati

ad anno), è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui:

"Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.". (anche per tali sanzioni è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso)

Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Dal 1° luglio 2022, i soggetti minori che saranno tenuti all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico dovranno assolvere elettronicamente anche l'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture emesse (qualora di importo superiore a euro 77,47).

Frizzera Piergiorgio
Org. & Sistemi srl

Soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione(*)	Soggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in Italia	Soggetto passivo IVA nel regime forfetario ovvero nel regime dei minimi	Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA)	Sì (a meno che sia residente in un paese diverso dall'Italia)	Sì, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente il 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a euro 25.000 se inferiore l'obbligo scatterà dalle operazioni dal 1° gennaio 2024	NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (ossia nei confronti di privati consumatori)	Sì	Sì, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente il 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a euro 25.000 se inferiore l'obbligo scatterà dalle operazioni dal 1° gennaio 2024	NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della Pubblica amministrazione)	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale

*) Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto ad opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA: autofattura elettronica

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, entrerà in vigore il nuovo obbligo di emissione dell'autofattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia. L'entrata in vigore di tale nuovo adempimento, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2022, è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2022 dal D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro).

Il nuovo adempimento è legato alle modifiche dell'esterometro che prevedono, sempre a partire dal 1° luglio 2022, l'obbligo di utilizzare i documenti elettronici per comunicare i dati-esterometro all'A.d.E. nei termini indicati dal Provvedimento n. 293374/2021.

Alla luce di tali novità normative, pur non essendovi a livello normativo alcun obbligo di emissione e/o ricezione della fattura elettronica per le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, a decorrere dal 1° luglio 2022 non avrà più molto senso (ancorché possibile) emettere un'autofattura cartacea per poi creare un file XML da inviare allo SDI ai fini comunicativi-esterometro.

Ambito applicativo

Il nuovo adempimento riguarderà le operazioni B2B e si sostanzierà nell'invio allo SDI del formato XML della fattura elettronica emessa/ricevuta nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia. Rimangono escluse dall'obbligo le operazioni documentate da bolletta doganale e - trattandosi di vere e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi - l'interscambio con San Marino.

Modalità di compilazione dell' (auto)fattura elettronica

Attualmente ai fini IVA nel momento di ricezione di una fattura estera è necessario, come noto:

- registrarla registro IVA acquisti;
- integrarla con l'IVA;
- registrare un'autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l'operazione neutra ai fini IVA.

Dal 1° luglio 2022 quando si riceverà una fattura estera, di regola cartacea o file PDF, sarà necessario emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Si riportano di seguito le possibili casistiche per la compilazione:

Campo "codice destinatario".

- destinatario dotato di un codice univoco relativo ad un canale accreditato: si indica il codice univoco;
- destinatario dotato di PEC: si indica '0000000' e la PEC nel campo "PECDestinatario";

- destinatario sprovvisto sia di codice univoco che di PEC: si indicano solo 7 zeri: 0000000

Campo "Tipo di documento".

- TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72.

Emettendo le autofatture con questi tipi di documento, l'Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l'importo dell'IVA sia nelle vendite che negli acquisti.

Campo "data"

Occorre indicare:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto da fornitore intra-UE;
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa a fornitori extra-UE.

Per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia – alla luce delle modifiche all' "esterometro"

- si deve comunque produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le "7 X" nel campo codice destinatario: XXXXXX.

Tempistiche

Dal 1° di luglio 2022:

- per le operazioni attive l'invio del file XML deve avvenire entro gli ordinari termini di emissione della fattura (fatture immediate entro 12 giorni dalla di effettuazione del pagamento; fatture differite entro il 15 del mese successivo);
- per le operazioni passive l'invio va eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (controparte UE) o a quello di effettuazione dell'operazione (controparte extra-UE).

Sanzioni

In caso di mancata o errata trasmissione di dati è prevista una sanzione di 2,00 euro per ogni fattura fino ad un massimo di 400,00 euro mensili. La sanzione è ridotta del 50% se entro 15 giorni successivi alla scadenza vengono inviati i dati non trasmessi ovvero quelli corretti.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

TIPO DI OPERAZIONE	NORMA	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
cessione di beni mobili	art. 6, co. 1, DPR 633/72	consegna/spedizione del bene (*)
prestazione di servizi	art. 6, co. 3, DPR 633/72	pagamento del corrispettivo
prestazioni di servizi gratuite	art. 6, co. 3, DPR 633/72	momento in cui sono rese
prestazioni generiche da/verso soggetti passivi extra-UE	art. 6, co. 6, DPR 633/72	momento in cui sono ultimate o incasso se antecedente
cessione di beni immobili	art. 6, co. 4, DPR 633/72	stipula dell'atto di compravendita

(*) o date successive in presenza di clausole contrattuali differite